

*Alla ricerca dell'equilibrio riflessivo perduto.  
Paradossi e indeterminatezza  
di una nozione controversa  
(replica alle osservazioni di Vito Velluzzi)\**

**di Giorgio Maniaci**

1. *Introduzione*

Su un aspetto importante concordo pienamente con Vito Velluzzi. La tesi di dottorato, dal titolo “Il ruolo dell’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale”,<sup>1</sup> da lui discussa e che parzialmente si pubblica in questo fascicolo, ha sia pregi che difetti. Sfortunatamente, e non sembri un paradosso, credo che gli argomenti da me presentati abbiano, da un lato, pochi dei difetti individuati da Velluzzi, mentre abbiano altri difetti che Velluzzi non ha messo in luce<sup>2</sup>. Sebbene, dunque, condivida poco delle critiche sollevate da Velluzzi, credo che queste ultime rappresenteranno un pungolo formidabile al fine di chiarire, integrare, specificare alcuni passaggi argomentativi della tesi. Per questa ragione ringrazio sinceramente Velluzzi per aver analizzato criticamente, con zelo e completezza, una tesi di dottorato dall’argomento difficile e complesso.

Volendo sintetizzare, un po’ brutalmente, le critiche avanzate da Velluzzi posso dire che, secondo l’autore, gli argomenti da me avanzati presentano due tipologie di difetti, strettamente connessi gli uni agli altri, difetti strutturali e difetti concettuali. Tali difetti hanno prodotto due risultati, entrambi negativi e da me non voluti. Vediamo il primo:

*“Nel lungo lavoro, infatti, sono presenti dei difetti nella costruzione di alcuni concetti centrali nell’argomentazione che finiscono con l’incidere su un punto fondamentale: chiarire quale ruolo possa essere attribuito all’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale e nell’interpretazione delle formulazioni normative, sia che si vogliano descrivere la prassi, le teorie e le dottrine, sia che si voglia costruire un modello del ragionamento e/o dell’interpretazione, sia che si voglia fare entrambe le cose”<sup>3</sup>.*

---

\* Ringrazio Aldo Schiavello per aver letto e commentato una versione precedente di questo saggio.

<sup>1</sup> La dissertazione di dottorato che si pubblica (parzialmente) in questo fascicolo è la medesima da me presentata a conclusione del corso di dottorato in “Filosofia analitica e teoria generale del diritto” (XIV ciclo), salvo alcune modifiche, poche delle quali rilevanti. La modifica più rilevante riguarda il titolo originario che era “Il ruolo dell’equilibrio riflessivo nel ragionamento giuridico”.

<sup>2</sup> Vedi V. Velluzzi, *Quale ruolo per l’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci*, in questo numero.

<sup>3</sup> V. Velluzzi, *Quale ruolo per l’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci*, cit., § 3.

La seconda conseguenza di tali difetti (definita dallo stesso autore un po' paradossale) è, invece, che:

*“Così (cioè nel modo da me effettuato, n. d. c.) delineato l'equilibrio riflessivo è destinato ad avere la cattiva sorte che gli si voleva evitare, quella di essere una nozione indeterminata e poco rigorosa, magari retoricamente efficace ma poco più; si propone come un metodo, ma risulta disarticolato, e quindi 'niente affatto metodo'. Il paradosso risiede nel fatto che è Maniaci a costruire la definizione giuridica di equilibrio riflessivo ed è lui stesso a decretare l'inefficacia dello strumento concepito”<sup>4</sup>.*

L'idea di Velluzzi (da ultimo ribadita in conclusione) è, in breve, che la nozione di equilibrio riflessivo (ampliato e ristretto) da me offerta resta, nonostante le buone intenzioni e gli sforzi anche notevoli dell'autore (cioè miei), indeterminata e poco rigorosa. Da un lato, tale assenza di rigore ha determinato non solo un'incertezza in merito al ruolo che l'equilibrio riflessivo può svolgere nel ragionamento giudiziale ma anche l'inefficacia, l'inutilizzabilità, dello strumento concepito. Dall'altro lato, causa di tali nefaste conseguenze sarebbe la mancata chiarificazione di alcuni elementi essenziali della definizione (i c.d. difetti concettuali), mancata chiarificazione parzialmente addebitabile al fatto di aver approfondito *troppo* temi complessi (ad esempio il 'fondazionalismo', ecc...) e superflui rispetto alle finalità dichiarate della tesi (i difetti strutturali) e *troppo* poco i temi fondamentali (ad esempio la nozione di 'precomprensione ermeneutica' e di 'principio del diritto', nonché la distinzione tra 'principi metodologici dell'interpretazione' e 'principi dell'interpretazione' tout-court). Come già detto, ritengo che la maggior parte delle obiezioni avanzate da Velluzzi siano infondate. La mia replica, in particolare, si articolerà come segue.

Dapprima mostrerò (§ 2) che la tesi non presenta difetti 'strutturali', almeno se diamo al termine il significato comunemente attribuitogli. E dunque, anche se la nozione di equilibrio riflessivo fosse inadeguata, ciò non potrebbe dipendere da difetti (come quelli individuati da Velluzzi) che non ci sono o che, se ci sono, non sono strutturali. In secondo luogo, cosa più importante, mostrerò (§ 3) che la nozione di equilibrio riflessivo (ampliato e ristretto) non è né confusa né poco rigorosa, cioè non possiede i difetti concettuali individuati da Velluzzi. Ciò in quanto o si tratta di difetti concettuali che non esistono (§ 3.1 sui principi del diritto) oppure di temi che sarebbe stato interessante approfondire, ma la cui assenza non incide in modo rilevante sulla nozione di equilibrio riflessivo e sul ruolo da lui svolto nel ragionamento giudiziale (§ 3.2 e 3.3)<sup>5</sup>.

Senza contare, in ogni caso, che le affermazioni e le critiche di Velluzzi sono poco chiare, se non parzialmente contraddittorie. Da un lato, Velluzzi non spiega in modo sufficiente in che modo (alcuni de) i 'presunti' difetti concettuali avreb-

---

<sup>4</sup> V. Velluzzi, *Quale ruolo per l'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci*, cit., § 3.

<sup>5</sup> Va da sé che la distinzione tra 'difetti strutturali' e 'difetti concettuali' (e la suddivisione nei rispettivi paragrafi) ha carattere puramente espositivo. È una distinzione di comodo, suppongo anche nell'argomentazione di Velluzzi. Le 'presunte' lacune esistenti nella mia tesi di dottorato possono tramutarsi in difetti 'concettuali' e questi ultimi si presume abbiano un carattere 'strutturale'. Ma non vale, necessariamente, l'inverso. Le 'presunte' divagazioni inutili sono difetti 'strutturali', ma non necessariamente 'concettuali'.

bero compromesso la definizione di equilibrio riflessivo (ampliato e ristretto) e soprattutto il ruolo che l'equilibrio riflessivo dovrebbe svolgere, secondo me, nel ragionamento giudiziale. Dall'altro, l'autore sembra sostenere che tali lacune e difetti concettuali abbiano reso poco chiaro o confuso *quale sia* il ruolo dell'equilibrio riflessivo ampliato e ristretto nel ragionamento giudiziale. Quando, invece, successivamente, è lo stesso Velluzzi a criticare il *ruolo*, paradossale e infelice, da me attribuito all'equilibrio riflessivo, ampliato e ristretto, nel ragionamento giudiziale, con ciò presupponendo che tale ruolo sia piuttosto chiaro e definito.

In conclusione (§ 4), sosterrò che, se alla fine la nozione di equilibrio riflessivo viene da me giudicata per lo più inidonea (salvo alcune funzioni residuali) a fungere da modello descrittivo e normativo dell'argomentazione giudiziale, ciò non è dipeso dal fatto che essa è poco determinata o rigorosa, ma dal fatto che lo è *fin troppo*.

## 2. Difetti Strutturali

Il concetto di 'struttura' fa riferimento, secondo "Il Nuovo Zingarelli", alla composizione, all'ordine, al modo d'essere di un ente, ad esempio il corpo umano, lo Stato, la lingua, un romanzo, ecc... Ovvero all'organizzazione degli elementi che compongono un insieme (una lingua). In entrambi i casi non si fa riferimento ad una qualità, ad una caratteristica, marginale, di scarso valore, ma a qualcosa che investe la totalità, l'insieme degli elementi che compongono un ente. È possibile, in tal senso, che un 'difetto strutturale' riguardi anche un singolo elemento di un insieme, un singolo 'pezzo', ma perché sia strutturale è necessario che tale difetto sia talmente importante da coinvolgere, necessariamente, gli altri 'pezzi' del sistema.

Non credo che nella mia tesi di dottorato vi siano 'difetti strutturali', nell'unico senso che conosco del termine. L'idea di Velluzzi, al contrario, è che vi sono, da un lato, numerose 'divagazioni' in merito a temi che c'entrano poco o nulla con le finalità della tesi, dall'altro alcune 'lacune' su temi che se approfonditi avrebbero illuminato la definizione dell'equilibrio riflessivo e chiarito il ruolo che esso può svolgere nel ragionamento giudiziale. Sia le divagazioni che le lacune sarebbero talmente rilevanti, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, da inficiare la 'struttura' stessa, il modo d'essere e le finalità medesime dell'argomentazione.

Velluzzi cita due esempi di tali 'divagazioni', lasciando intuire che si tratta soltanto di 'alcuni' esempi, tra i tanti. Non so quali *altri esempi* Velluzzi avesse in mente. Per mostrare l'infondatezza delle sue argomentazioni sarà sufficiente rilevare che uno degli esempi – il più importante sia quantitativamente che qualitativamente – da lui individuati non costituisce una 'divagazione inutile', mentre il secondo, pur rappresentando, è vero, una divagazione superflua, non può, da solo, costituire alcunché di 'strutturale'.

Il primo riguarda l'approfondimento della nozione di 'fondazionalismo' o realismo morale, nonché le problematiche relative al fondamento 'ultimo' della giustificazione pratica. A riprova del carattere superfluo di tali problematiche in relazione al tema generale dell'opera Velluzzi si limita a citare un passo tratto dalla *Giustizia come equità* di Rawls dove quest'ultimo dichiara espressamente che

l'equilibrio riflessivo non ha ambizioni fondazionaliste<sup>6</sup>, sostenendo che tale affermazione poteva "forse...bastare per condurre un discorso sul tema principale della ricerca"<sup>7</sup>. Non posso entrare, in questa sede, nel merito di questioni molto complesse. Posso dire soltanto due cose.

Innanzitutto l'affermazione di Rawls non rappresenta un dogma, un'assunzione certa e incontrovertibile, insomma un *punto di arrivo* nella discussione. Al contrario, essa lascia trasparire un punto centrale, e direi altamente controverso, dove possono scontrarsi differenti interpretazioni dell'equilibrio riflessivo. L'idea di alcuni autori che utilizzano la nozione di equilibrio riflessivo come criterio di giustificazione pratica (e morale) è proprio quella di dichiarare guerra alla metaetica analitica tipica degli anni '40 e '50, come ensemble di argomentazioni che dovrebbero concernere (e precedere logicamente) le questioni etiche. Il metodo di giustificazione dell'equilibrio riflessivo sarebbe, dunque, un modo per andare al di là del ginepraio di controversie che oppone il relativismo al realismo morale<sup>8</sup>. Controversie considerate, implicitamente o esplicitamente, o inutili oppure dissimulazioni, più o meno palesi, di disaccordi di carattere etico.

Come dicevo, tale interpretazione dell'equilibrio riflessivo non soltanto non costituisce l'unica possibile – e già questo meriterebbe un dibattito – ma non è da me, attualmente, condivisa. La scelta da me effettuata è, infatti, del tutto opposta. Sviluppando un'altra e differente intuizione di Rawls – la medesima individuata da Velluzzi – ho contrapposto il metodo di giustificazione fondato sull'equilibrio riflessivo alle concezioni 'intuizioniste', casi paradigmatici di realismo morale.

In tal senso, paradossalmente, la tesi di dottorato difetta non *per eccesso*, ma *per difetto*, in quanto ci si potrebbe legittimamente domandare se, e fino a che punto, l'equilibrio riflessivo possa essere difeso dal punto di vista di una concezione 'realista' differente da quella intuizionista. E quali 'ricadute' questo abbia sul fondamento e sulla definizione di equilibrio riflessivo. Tema questo che, sebbene emerga in diversi punti della tesi, soprattutto quando discuto alcune problematiche relative al fondamento di una procedura argomentativa razionale, non è esplicitato a sufficienza.

In secondo luogo, anche a voler assumere (senza alcuna discussione al riguardo) che l'equilibrio riflessivo sia un metodo di giustificazione tipicamente alternativo al 'cognitivismo' o 'realismo' morale la critica di Velluzzi non sarebbe meno infondata. Secondo Velluzzi, infatti, assunto che l'equilibrio riflessivo è un metodo di giustificazione che si oppone al realismo morale, non avrei dovuto spiegare cosa sia il realismo morale e soprattutto cercare di capire perché e fino a che punto il relativismo è una teoria metaetica più feconda o migliore del realismo. L'idea di Velluzzi, in altri termini, è che avrei potuto perfettamente offrire una definizione esauriente dell'equilibrio riflessivo senza spiegare il senso e i pregi della concezione che vi sta(rebbe) a fondamento. O peggio avrei dovuto discutere del ruolo

---

<sup>6</sup> Cfr. J. Rawls, *Giustizia come equità. Una riformulazione*, trad. it. di G. Rigamonti, a cura di S. Veca, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 33 e ssgg. (*Justice as Fairness. A Restatement*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2001).

<sup>7</sup> V. Velluzzi, *Quale ruolo per l'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci*, cit., § 2.

<sup>8</sup> Vedi, ad esempio, J. Feinberg, *Filosofia sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1996, trad. it. di L. Andreatti (*Social Philosophy*, Prentice-Hall, 1973), pagg. 11-12.

dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale, considerato come esempio di ragionamento pratico, lasciando aperta la possibilità che tale metodo di giustificazione fosse del tutto inadeguato. Cioè lasciando irrisolta (e aperta) la questione relativa alla fecondità della teoria metaetica soggiacente.

Il secondo esempio di 'divagazione oziosa' è rappresentato dall'individuazione delle condizioni necessarie e sufficienti per poter distinguere un'attività interpretativa (in senso stretto) da un'attività integrativa delle disposizioni normative. In ciò Velluzzi ha pienamente ragione. Per quanto interessante possa essere, l'analisi delle controversie in tema di teorie del significato e di interpretazione giuridica rappresenta *un di più* rispetto alle finalità, strettamente intese, della tesi. Un di più, oltretutto, che potrebbe forse meglio rappresentare l'oggetto di un saggio autonomo. Detto questo, tuttavia, vorrei notare che tale trattazione occupa, a voler essere piuttosto larghi, meno di venti pagine. Circa un *quindicesimo* della tesi. Lascio al lettore la valutazione in merito al carattere 'strutturale' di tale divagazione.

### 3. Difetti concettuali

Quanto alle lacune, queste sono, in maniera inestricabile, connesse ai difetti che Velluzzi denomina concettuali. L'analisi della (letteratura e delle controversie relative alla) nozione di 'principio del diritto' o di 'precomprensione', nonché della distinzione tra 'principi metodologici' e 'principi dell'interpretazione' giuridica, avrebbe consentito, secondo l'autore, una chiarificazione concettuale della nozione di equilibrio riflessivo (ampliato e ristretto) e del suo ruolo nel ragionamento giudiziale. Per tali ragioni raggrupperò tali critiche sotto un medesimo paragrafo.

#### 3.1 Sui principi del diritto

Secondo Velluzzi, una prima lacuna (e/o difetto concettuale) dipende dall'analisi di "due sole impostazioni (per quanto autorevoli) in ordine al concetto di 'principi del diritto': sarebbe stata più proficua una, seppur sintetica, ricognizione della letteratura in materia per poi valutare quale delle nozioni in campo è rilevante per l'indagine, oppure quale sia il nocciolo comune delle varie ricostruzioni per individuare, se c'è, il nucleo concettuale della nozione...Detto in altri termini: l'indagine sulle diverse accezioni di 'principi del diritto' è esageratamente circoscritta al pensiero di alcuni autori per poter adeguatamente dar conto del ruolo dei principi medesimi nell'equilibrio riflessivo"<sup>9</sup>. Quanto sostenuto da Velluzzi è, a dir poco, curioso. E per due ragioni. In primo luogo è vero che, *formalmente*, buona parte della trattazione è dedicata all'analisi di *due* teorie relative ai caratteri distintivi dei principi del diritto, quella di Alexy e quella di Atienza e Ruiz Manero. E tuttavia, durante l'analisi critica di tali teorie vengono presentati, discussi o semplicemente utilizzati gli argomenti centrali e/o le conclusioni delle teorie di P. Comanducci, E. Diciotti, A. García Figueroa, L. Gianformaggio, R. Guastini, M. Jori e A. Pintore, L. Prieto Sanchís e V. Villa, in merito al rapporto

---

<sup>9</sup> V. Velluzzi, *Quale ruolo per l'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci*, cit., § 2.

tra regole e principi e alla definizione del termine principio<sup>10</sup>. In tal senso, le teorie di Alexy e Atienza e Ruiz Manero vengono presentate come due casi, *esemplari*, di teorie c.d. della separazione forte tra regole e principi, cioè teorie che ritengono vi siano dei criteri in base ai quali stabilire, in modo chiaro e certo, se una norma sia una regola o un principio. Tali teorie vengono esplicitamente contrapposte ad un altro gruppo di teorie, denominate della separazione debole, le cui assunzioni principali sono da me condivise e i cui argomenti sono, (ripresi dagli autori testé citati e) appunto, sinteticamente presentati nel testo.

In secondo luogo, Velluzzi sostiene che avrei dovuto “valutare...quale sia il nocciolo comune delle varie ricostruzioni per individuare, se c'è, il nucleo concettuale della nozione”<sup>11</sup>. Lo stesso Velluzzi aggiunge, tra parentesi, che quest'ultimo punto è, invero, da me sviluppato nel § 2.3 del cap. 2 della Seconda Parte della tesi, ma che, in ragione di *quanto da lui detto*, non è ben coordinato con il resto. Non mi è chiaro quali siano le ragioni indicate da Velluzzi in virtù delle quali egli ritiene che il § 2.3 non sia ben coordinato con gli altri.

Al contrario, l'impressione è che, in questo caso, Velluzzi sia stato vittima dell'insufficiente applicazione di due criteri interpretativi comunemente utilizzati al fine di attribuire un significato ad un testo, quello della coerenza testuale e quello dell'interpretazione ragionevole. Sulla base del primo, il significato di un singolo enunciato dipende dal co-testo, cioè dall'insieme di enunciati che sono parte integrante del medesimo testo di cui fa parte l'enunciato da interpretare<sup>12</sup>. In secondo luogo, qualora l'interprete si trovi dinanzi a diverse possibili interpretazioni di un testo, considerato nel suo complesso, dovrebbe preferire l'interpretazione in base alla quale il testo risulta più coerente o più ragionevole.

I § 2. e 2.3 rappresentano, infatti, proprio la chiave esplicativa di tutto l'iter argomentativo dedicato alla definizione del termine ‘principio del diritto’. Il luogo in cui la trattazione delle teorie di Alexy e Atienza e Ruiz Manero acquista un

---

<sup>10</sup> Mi riferisco alle teorie elaborate da P. Comanducci, in “Principi del diritto e indeterminazione giudiziale”, in *Assaggi di metaetica due*, Giappichelli, Torino, 1998; da E. Diciotti, in *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli, Torino, 1999; da A. García Figueroa, in *Principios y positivismo jurídico*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1998; da L. Gianformaggio, in *L'interpretazione della costituzione tra applicazione di regole e argomentazione basata su principi*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, IV serie, 62, 1985; da R. Guastini, in *Teoria e dogmatica delle fonti*, Giuffrè, Milano, 1998; da L. Prieto Sanchis, *Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992; da M. Jori e A. Pintore, *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1988 e da V. Villa, in *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 1993. Per le citazioni più specifiche rimando ai paragrafi 2., 2.1, 2.2 e 2.3 del Cap. II della Seconda Parte della tesi di dottorato, pubblicati in questo fascicolo. Per un banale (e originario) errore materiale (che ho per ragioni di correttezza lasciato invariato) i testi di Guastini non sono espressamente citati.

<sup>11</sup> V. Velluzzi, *Quale ruolo per l'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci*, cit., § 2.

<sup>12</sup> Vedi E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, cit., pag. 339 e ssgg. e pag. 390 e ssgg.; C. Luzzati, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1990, pag. 233; B. Pastore, *Identità del testo, interpretazione letterale e contestualismo nella prospettiva ermeneutica*, in V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000, pag. 143 e ssgg.; V. Villa, *Interpretazione giuridica e significato*, “Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica”, 3, 1998; G. Zaccaria, *Questioni di interpretazione*, Cedam, Padova, 1996, soprattutto pag. 88.

*sensu*, e in cui si pongono le ragioni per la definizione di ‘principio del diritto’ alla fine accolta. In tal senso proprio la visione d’insieme dei § 2., 2.1, 2.2 e 2.3 avrebbe, secondo me, diradato molti dubbi. Dico questo in quanto scopo precipuo dell’iter argomentativo da me offerto è proprio quello di offrire un panorama degli argomenti avanzati dalle due teorie fondamentali che si contendono il campo teorico-giuridico, difendere gli argomenti avanzati dalla c.d. teoria della separazione debole e, di conseguenza, individuare una definizione (esplicativa) del termine ‘principio del diritto’, definizione che non vuole rendere conto di tutti gli usi del termine, ma appunto cogliere, o tentare di cogliere, il nucleo concettuale soggiacente agli usi paradigmatici del termine ‘principio’.

Altrove (nel § 3.) Velluzzi avanza una critica parzialmente differente:

*“Oltre a restare nell’ombra quale delle molte nozioni e delle varie tipologie di principi del diritto venga in questione (vi sono molteplici accenni ai principi costituzionali, ma non è ben chiaro se rilevino solo questi, e non è chiaro nemmeno quale tipo di gerarchia normativa entri in gioco: materiale, assiologica, o altra ancora; se rilevi una tipologia soltanto o al contrario rilevino più tipologie congiuntamente) ...”.*

La definizione da me offerta di principio del diritto, nel paragrafo 2.3 del Cap. II della Seconda Parte, è la seguente:

*“I principi sono norme che hanno un certo grado di generalità e di indeterminatezza, che assumono una posizione di particolare rilievo rispetto ad altre norme in quanto o, come i principi costituzionali, sono poste in una posizione di superiorità gerarchica nel sistema delle fonti ovvero perché, non importa se implicite o se provviste di formulazione legislativa, hanno il potere di spiegare, in sede teorica, e giustificare, in sede pratica, una o più regole appartenenti al sistema ovvero le regole appartenenti ad un intero settore disciplinare (diritto penale ad esempio) e che, dunque, svolgono, o possono svolgere, una particolare funzione nel ragionamento giuridico, quella di orientare i processi di interpretazione e integrazione del diritto”.*

Nel paragrafo successivo – 2.4 – do alcune coordinate in merito a tale definizione, sostenendo che essa è volutamente ampia, nel senso che ricomprende differenti tipologie di principi, che analizzo una per una<sup>13</sup>. Segue, poi, un’analisi dettagliata della natura e del fondamento dei principi impliciti, intesi come rationes soggiacenti a una o più regole appartenenti ad un ordinamento giuridico. Non credo di dover aggiungere altro in merito a quali tipologie di principi vengano in considerazione nella mia definizione.

---

<sup>13</sup> “Per amore delle classificazioni possiamo distinguere tra principi espressi e principi inespressi, all’interno della categoria dei principi espressi i principi costituzionali (espressi) e quelli formulati in un testo di legge, e all’interno di quelli inespressi i principi ricavati da regole espresse... e i principi costituzionali impliciti. In genere si considerano principi espressi quelli esplicitamente formulati in un’apposita disposizione costituzionale o legislativa, mentre quelli inespressi, o impliciti, sarebbero i principi non esplicitamente formulati in alcuna disposizione costituzionale o legislativa, ma elaborati o costruiti dagli interpreti. Alcuni autori distinguono all’interno dei principi espressi quelli che sono espressamente qualificati tali dal legislatore o dal Costituente e quelli che, seppure esplicitamente formulati, non sono qualificati tali dal legislatore o dal Costituente”. Vedi l’inizio del § 2.4 del Cap. II della Seconda Parte della tesi di dottorato citata.

Quanto ai differenti tipi di gerarchia, pur in assenza di un'espressa trattazione al riguardo, credo sia chiaro che quando parlo di principi posti in una posizione di superiorità gerarchica nel sistema delle fonti faccio riferimento ad una gerarchia materiale, e non assiologica (almeno se intendiamo il termine nel senso usato da Guastini<sup>14</sup>), altrimenti non avrebbe senso far riferimento ai principi costituzionali. Per ciò che concerne il problema delle gerarchie assiologiche quest'ultimo è ampiamente trattato, sebbene non sotto questa etichetta, a proposito del fondamento e della natura dei principi impliciti. Lì spiego molto chiaramente quanto sia importante distinguere due tipi di questioni, cioè "il problema relativo all'identificazione dei principi soggiacenti a una o più norme espresse e il problema relativo a quali principi debbano essere utilizzati per interpretare e integrare gli enunciati legislativi ... (cioè) quali principi siano da considerarsi assiologicamente più importanti nel bilanciamento con altri principi", al fine di interpretare o integrare le disposizioni normative.

Ciò in quanto rifiuto una teoria, che definisco scettica, secondo la quale l'attività di costruzione dei 'principi impliciti' in una o più regole è un'attività largamente discrezionale e dipendente dai giudizi di valore dell'interprete. Al contrario, i 'principi impliciti in una o più regole' ritengo siano "quelle norme che possono considerarsi come possibili scopi soggiacenti alle medesime (regole, n.d.c.), sulla base dei primi tre vincoli individuati, quello del significato convenzionale, quello relativo al contesto di credenze teoriche ed empiriche in virtù delle quali una regola si considera come un mezzo strumentalmente idoneo al raggiungimento di determinati scopi e quello della ragionevolezza dello scopo"<sup>15</sup>.

Detto in altri termini, come si evince dalla mia definizione, ciò che rende una norma un 'principio del diritto', almeno nei casi paradigmatici, è, oltre un certo grado di generalità e/o indeterminatezza, la sua posizione di rilievo, posizione di rilievo che, non essendo, in linea di massima, determinata da un giudizio di valore del singolo giudice o interprete, dipende o da una gerarchia delle fonti già stabilita oppure dal fatto che tale norma, non importa se espressa o implicita, è capace di giustificare (o di costituire la *ratio* soggiacente a) una o più regole del sistema (o di un sotto-sistema). Processo di individuazione dell'insieme delle *rationes* soggiacenti a un insieme di regole che non ha, né esclusivamente né principalmente, carattere valutativo.

Fin qui ho mostrato perché l'iter argomentativo che porta alla definizione del termine 'principio del diritto' non contiene né lacune né difetti concettuali rilevanti. In ogni caso, ammesso e non concesso che le uniche accezioni del termine 'principio' rilevanti nella mia definizione di equilibrio riflessivo (ristretto) fossero i principi costituzionali e i principi impliciti, intesi come *rationes* soggiacenti a

---

<sup>14</sup> Vedi R. Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, cit., pagg. 121-123.

<sup>15</sup> "Se adottiamo questa definizione il processo di costruzione dei principi impliciti in una o più regole resta un procedimento soggetto ad alcuni vincoli, in quanto da un insieme finito di norme A, B, C possiamo ricavare una pluralità di principi impliciti, ma non ogni principio logicamente possibile può costituire il risultato del processo di giustificazione e razionalizzazione a partire dalle norme A, B, C. Mentre non è vero che nel processo di individuazione dei possibili scopi soggiacenti a un insieme di regole intervengono, in modo massiccio, dei giudizi di valore, salvo i limiti imposti dalla ragionevolezza degli scopi all'interno di una determinata concezione del mondo. È più opportuno, infatti, sostenere che i giudizi di valore intervengono, in modo preponderante, in una fase successiva, quella della selezione, al fine di interpretare e integrare la legge, dei principi più *giusti* o assiologicamente superiori". Vedi il § 2.4 del Cap. II della Seconda Parte della tesi.

una o più regole, non si comprende come questo fatto abbia ‘compromesso’ la definizione di equilibrio riflessivo ristretto e, soprattutto, il ruolo dell’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale. Per sostenere una conclusione del genere – ammesso, cosa che non è, che le premesse siano fondate – Velluzzi dovrebbe sostenere la tesi secondo la quale la definizione di equilibrio riflessivo non funziona, ovvero l’equilibrio riflessivo ristretto non rappresenta un buon modello esplicativo e/o normativo delle singole argomentazioni avanzate dai giudici a giustificazione della premessa maggiore del sillogismo giudiziale, *proprio perché* ho escluso, o non si capisce se abbia incluso, che so io, ‘i principi espressi e qualificati tali dal legislatore’ dalla definizione di ‘principio del diritto’, e di conseguenza dalla nozione di equilibrio riflessivo ristretto.

### 3.2 Sulla ‘precomprensione’ ermeneutica

Come ho già detto, secondo Velluzzi, nel mio lavoro “sono presenti dei difetti nella costruzione di alcuni concetti centrali nell’argomentazione che finiscono con l’incidere su un punto fondamentale: chiarire quale ruolo possa essere attribuito all’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale e nell’interpretazione delle formulazioni normative ...”. Oltre ai ‘difetti’ presenti nella definizione di ‘principio del diritto’, Velluzzi ritiene che la presenza di alcune importanti *lacune* nella trattazione abbia ‘compromesso’ la nozione di equilibrio riflessivo e il suo ruolo nel ragionamento giudiziale. Mi riferisco, in particolare, al rapporto tra equilibrio riflessivo e ‘precomprensione’ ermeneutica, tema assente nelle mie argomentazioni, nonché alla distinzione tra ‘principi metodologici dell’interpretazione’ e ‘principi dell’interpretazione’ tout-court, di cui mi occuperò nel prossimo paragrafo.

Innanzitutto, devo premettere che il significato delle critiche di Velluzzi non è perfettamente chiaro. ‘Prima facie’, diciamo ad una lettura acontestuale del passo citato all’inizio, sembra che Velluzzi voglia sostenere che tali lacune e difetti concettuali abbiano reso poco chiaro o confuso *quale sia* il ruolo dell’equilibrio riflessivo ampliato e ristretto nel ragionamento giudiziale. In realtà, da una lettura ‘sistematica’ delle sue critiche, si comprende che non è così. Come dice lo stesso Velluzzi, il ruolo da me attribuito all’equilibrio riflessivo, ampliato e ristretto, non solo è piuttosto chiaro, bensì è un po’ paradossale, in quanto alla fine, così come da me definito, l’equilibrio riflessivo si rivela un modello esplicativo e normativo delle argomentazioni avanzate dai giudici, quale giustificazione della premessa maggiore del sillogismo giudiziale, *inadeguato*. Tornerò in sede di conclusioni sulle ragioni di tale paradosso.

Qual è, dunque, il significato della critica di Velluzzi? Restano altre due possibilità, che non si escludono a vicenda. La prima, da ultimo ribadita nelle battute finali, è che senza le lacune e i difetti da lui individuati l’equilibrio riflessivo si sarebbe salvato dalla sorte, dal destino, infelice cui l’ho condannato. Anche questa tesi è da rigettare. L’analizzare la nozione di ‘precomprensione’ ermeneutica, nonché la relazione esistente tra ‘principi metodologici dell’interpretazione’ e ‘principi dell’interpretazione tout-court’, non avrebbe cambiato in modo rilevante il ruolo dell’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale. Nel senso che non avrebbe fatto dell’equilibrio riflessivo un modello ‘adeguato’ della giustificazione (esterna della premessa maggiore del sillogismo) giudiziale. Anche questo punto

sarà chiarito nell'ultimo paragrafo (§ 4), quando parlerò delle ragioni dell'*infelice* ruolo assegnato all'equilibrio riflessivo.

La seconda (e ultima) possibile interpretazione delle tesi velluziane è che l'approfondimento del rapporto tra 'precomprensione ermeneutica' ed equilibrio riflessivo (lo stesso vale per la relazione esistente tra 'principi metodologici dell'interpretazione' e 'principi dell'interpretazione tout-court') non avrebbe modificato il ruolo dell'equilibrio riflessivo: la sua assenza rappresenterebbe, piuttosto, in qualche senso imprecisato, un *difetto* fondamentale della nozione di equilibrio riflessivo. Quanto sosterrò, al contrario, è che la trattazione del tema avrebbe sicuramente giovato o arricchito il mio lavoro, ma la sua assenza non può considerarsi un difetto della nozione o una *lacuna*. E ciò per due ragioni. Da un lato, un'estesa trattazione in merito avrebbe non poco appesantito l'iter argomentativo, dall'altro lato, lo avrebbe condotto in una direzione non perfettamente conferente con le premesse e la conclusione della tesi.

Ciò è, paradossalmente, riconosciuto dallo stesso Velluzzi. Innanzitutto quella di 'precomprensione' non è nozione *facile* né di formulazione chiara o limpida. Anzi, è lo stesso Velluzzi a ricordare che, nella medesima tradizione ermeneutica, vi sono differenti ricostruzioni della nozione, e che la sua collocazione nell'alveo del contesto della scoperta o di quello della giustificazione è problematica. In tal senso la *dissezione analitica* della nozione di 'precomprensione' e la necessità di una definizione esplicativa della medesima, rilevante ai fini della ricerca sull'equilibrio riflessivo, avrebbe impiegato molte risorse, oltre che essere piuttosto difficile e, soprattutto, dagli esiti incerti.

Dall'altro lato, i due piani d'indagine, quello relativo alla nozione di precomprensione e quello relativo alla nozione di equilibrio riflessivo, così come da me specificatamente ricostruita, sono, in gran parte, differenti l'uno dall'altro. Nel senso che il tema della 'precomprensione' è potenzialmente molto più vasto rispetto al taglio, relativamente modesto, da me dato alla trattazione del tema dell'equilibrio riflessivo, trattazione limitata, come spiego nell'introduzione, soltanto all'ambito dei modelli e metodi della giustificazione pratica (e, a fortiori, morale e giudiziale). Con ciò, ho escluso ogni riferimento ai temi, ancora più complessi, e rilevanti in ambito epistemologico, relativi (all'applicabilità del modello dell'equilibrio riflessivo in merito) al problema dell'*interpretazione* di azioni, testi o pratiche sociali, nell'ambito delle scienze umane in generale, e nelle scienze giuridiche in particolare. In tal senso, ho preferito non occuparmi delle questioni sottili relative ai metodi e ai criteri di giustificazione delle credenze (o asserti teorici) nell'ambito delle scienze umane. Tema all'interno del quale non mancano consistenti contributi intorno al ruolo svolto dall'equilibrio riflessivo, e dove la parentela con la nozione di 'precomprensione' ermeneutica sarebbe stata più feconda e interessante.

Aspetto, del resto, sottolineato efficacemente anche da Velluzzi. L'esame del rapporto tra la nozione di precomprensione e l'equilibrio riflessivo avrebbe "messo in luce, infatti, se davvero esistono somiglianze tanto rilevanti e ove una somiglianza di tal fatta fosse stata rilevata, avrebbe consentito di limitarla all'equilibrio riflessivo inteso come attività, e di *escluderne quindi la centralità per l'indagine* (che riguarda, o almeno così è parso a me, il piano della giustificazione)". In conclusione, secondo Velluzzi, avrei dovuto affrontare l'esame di una delle nozioni

più complesse e difficili nel panorama filosofico contemporaneo – dopo, probabilmente, quelle di razionalità e di equilibrio riflessivo – allo scopo, infine, di escluderne la centralità rispetto alle finalità e alle premesse della mia argomentazione. Sebbene, ripeto, tale approfondimento avrebbe senza dubbio arricchito il lavoro, rendendolo più pregevole ed interessante, non credo che tale assenza possa qualificarsi un ‘difetto concettuale’ o una lacuna fondamentale, tale da compromettere un’indagine e un iter argomentativo che fin dall’inizio ha, e aveva, finalità differenti e più modeste.

Assunto che le mie argomentazioni si svolgono più sul piano dei metodi e dei modelli di giustificazione pratica (e giudiziale), Velluzzi sottolinea, infine, che “...sarebbe stato importante chiedersi se l’equilibrio riflessivo (inteso qui come ragionamento giustificativo) non sia forse accostabile e confrontabile con i criteri di ‘controllo’ della precomprensione delineati, ad esempio, da Josef Esser (controllo di giustezza, di razionalità etc.)”<sup>16</sup>. Su questo punto, posso solo sottolineare che la critica di Velluzzi è argomentata in modo insufficiente. Delle due l’una.

O Velluzzi nutre la (relativa) *certezza* che la teoria di J. Esser offre criteri di ‘controllo’, ad esempio di razionalità (della massa di intuizioni o prevalutazioni che rappresentano la zona di ‘pre-comprensione’), più chiari ed esaurienti di quelli offerti dalla concezione dell’argomentazione razionale da me accolta (risultato della combinazione e del confronto degli argomenti offerti pro e contro dalle teorie, tra gli altri, di Alexy, Celano, Diciotti, Kress, MacCormick, Peczenik, Pintore). E allora Velluzzi avrebbe dovuto spiegare perché, e in che senso, la teoria di Esser è ‘migliore’ rispetto a quella da me accolta. Cioè, come minimo, delineare, brevemente, sia la concezione dell’argomentazione razionale da me accolta, sia quella di Esser al fine di confrontarne le rispettive caratteristiche. Se, dunque, Velluzzi ha la certezza che la teoria di Esser avrebbe offerto un contributo illuminante, a lui l’onere di offrire degli argomenti al riguardo, in assenza dei quali tale affermazione resta, ahimè, del tutto indimostrata.

La seconda possibilità è che Velluzzi non abbia, al riguardo, solide certezze, così come non ne ho io. È possibile, cioè, che Velluzzi, come me, non conosca a sufficienza la teoria di Esser né tutte le teorie contemporanee in tema di razionalità (dell’argomentazione) per sostenere che quest’ultima avrebbe offerto, a differenza di altre, un contributo fondamentale e irrinunciabile alla definizione di equilibrio riflessivo e razionalità. Un contributo più importante, solo per citare qualche esempio famoso, della teoria della scelta razionale elaborata da Simon e, tra gli altri, da Elster oppure della teoria della razionalità di Davidson<sup>17</sup>. Se, tuttavia, Velluzzi non nutre, come me, solide certezze al riguardo, l’assenza di un’analisi specifica della teoria di Esser non rappresenta un *difetto concettuale*, una lacuna che ha compromesso, confuso, la definizione di equilibrio riflessivo e di procedura argomentativa razionale. Bensì, tutt’al più, un suggerimento, una possibilità, relativamente ad una strada da percorrere.

---

<sup>16</sup> V. Velluzzi, *Quale ruolo per l’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci*, cit., § 3.

<sup>17</sup> Vedi, ad esempio, J. Elster, *Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality*, Maison des Sciences de l’Homme, Paris (& Cambridge University Press, Cambridge), 1983 e J. Elster (a cura di), *Rational Choice*, Basil Blackwell, Oxford, 1986.

In tal senso, ripeto, sono certo che l'analisi della teoria di Esser, come quella di *altri cento autori*, avrebbe giovato o arricchito il lavoro. Ed è possibile che la medesima teoria si dimostri, a conti fatti, migliore di altre, da me utilizzate o non utilizzate. Anzi, questa possibilità è direi connaturata all'intera indagine da me intrapresa. Non c'è, e non ho (ancora?) trovato, un argomento, una teoria che abbia un fondamento ultimo, incontrovertibile. Nuovi argomenti, obiezioni irrisolte, teorie non considerate, possono offrire ragioni prima ignorate e capovolgere giudizi ritenuti corretti. Ripariamo la nave mentre siamo in viaggio.

### 3.3 Sui principi metodologici

Quanto alla distinzione tra 'principi metodologici dell'interpretazione' e 'principi dell'interpretazione' tout-court, volendo massimizzare la coerenza e la ragionevolezza del (non sempre chiaro) discorso velluzziano, possiamo dire che Velluzzi rileva l'esistenza di un difetto e, contemporaneamente, di una lacuna. Secondo l'autore, oltre ai 'difetti' presenti nella definizione di 'principio del diritto', vi sarebbe un difetto concettuale importante che ha 'compromesso' la nozione di equilibrio riflessivo ristretto e il suo ruolo nel ragionamento giudiziale: "Orbene, ho detto in precedenza che uno dei punti critici del lavoro è costituito dal fatto che una volta definito l'equilibrio riflessivo (wide e narrow) ed una volta sostenuto, correttamente, che il 'wide equilibrium' non è perseguibile in ambito giuridico, il resto del discorso resta lacunoso. Il 'narrow equilibrium', trasposto in ambito giuridico e definito, lo si è appena visto, come metodo giustificativo fondato sull'interpretazione sistematica, non è studiato nelle sue singole componenti in maniera lineare"<sup>18</sup>.

In particolare, una delle ragioni – l'ultima rimasta in piedi se quanto detto nei paragrafi precedenti è corretto – secondo la quale l'equilibrio riflessivo ristretto non sarebbe studiato nelle sue componenti *fondamentali* dipende dal fatto che non è chiaro se la nozione di 'principio metodologico fondato sul metodo sistematico', adoperata nella definizione di equilibrio riflessivo ristretto, corrisponda a quella di 'principio metodologico' così come intesa da Diciotti, e da Velluzzi, o se corrisponda piuttosto a quella di 'principio dell'interpretazione', nell'accezione utilizzata dai due autori. Né d'altro canto, sostiene Velluzzi, viene approfondito, nella mia dissertazione, quale sia il rapporto, complesso e parzialmente oscuro perfino nella teoria di Diciotti, tra principi metodologici e principi dell'interpretazione<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Vedi V. Velluzzi, *Quale ruolo per l'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci*, cit., § 3. Sia detto *en passant*: che il metodo dell'equilibrio riflessivo ristretto appaia, nella ricostruzione velluzziana, come un metodo lacunoso, confuso e, in particolare, non ben articolato o approfondito nelle sue componenti non mi stupisce più di tanto. Difatti è la 'ricostruzione' à la Velluzzi dell'equilibrio ristretto ad essere confusa e lacunosa. E ciò in quanto i passi citati rappresentano un *collage*, piuttosto mal coordinato, di alcuni passaggi tratti dalla tesi di dottorato, di modo che dai passi citati da Velluzzi e dalle sue argomentazioni non si comprende affatto quale sia il nucleo concettuale dell'equilibrio riflessivo ristretto né il suo collegamento con le nozioni di 'metodo sistematico' e di 'bilanciamento categoriale'. Per averne la prova basta confrontare la 'ricostruzione' operata da Velluzzi con quella da me effettuata in questa replica, ricostruzione, la mia, costituita quasi interamente di citazioni tratte direttamente dalla tesi di dottorato.

<sup>19</sup> E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, cit., soprattutto pag. 283 e ssgg. e pag. 294 e ssgg.

Tali osservazioni di Velluzzi sono, al contempo, incoerenti, mal argomentate e del tutto infondate. Sono incoerenti perché se l'assenza di una distinzione chiara e precisa tra principi metodologici e principi dell'interpretazione fosse così importante per l'equilibrio ristretto, allora lo sarebbe anche per l'equilibrio ampliato, di cui la nozione di 'principio metodologico' è parte integrante. Cosa negata da Velluzzi.

In secondo luogo, come già è accaduto per la teoria di Esser, Velluzzi non spiega esattamente per quali ragioni l'assenza di tale distinzione avrebbe compromesso la nozione di equilibrio ristretto e il suo ruolo nel ragionamento giudiziale. E la ragione in virtù della quale Velluzzi non offre argomenti al riguardo è che tali ragioni non sussistono. Difatti, sulla base della mia definizione, un principio metodologico è una *norma* che prescrive una determinata strategia interpretativa, cioè una gerarchia tra differenti argomenti dell'interpretazione.

Ora, è banalmente vero che tale definizione di 'principio metodologico' è mutuata da quella di Diciotti, e tuttavia non è (necessariamente) identica a quest'ultima. Nel senso che non specifico se (o in presenza di quali condizioni) la norma che impone un ordine di priorità tra i differenti argomenti dell'interpretazione sia o meno un 'principio dell'interpretazione' nel senso di Diciotti, cioè un principio che delimita l'insieme degli argomenti interpretativi che possono essere sensatamente usati in una comunità giuridica oppure no. Né specifico se con tale *norma* il giudice aderisca ad una regola consuetudinaria – cioè una regola che si inserisca all'interno di una tradizione consolidata in seno alla sua comunità giuridica – oppure se tale norma imponga un ordine di priorità tra differenti argomenti dell'interpretazione oggetto di ampie discussioni e controversie tra giudici e giuristi (sebbene gli argomenti dell'interpretazione gerarchizzati siano considerati tutti 'accettabili' all'interno della medesima comunità giuridica). E non specifico nulla di tutto questo perché, come sottolinea lo stesso Velluzzi, la distinzione tra 'principi metodologici' e 'principi dell'interpretazione' à la Diciotti non è chiara, e l'esatta individuazione (rectius la riformulazione) dei confini tra le due nozioni, sebbene importante e interessante in generale, non rileva direttamente ai fini della definizione del ruolo dell'equilibrio riflessivo ristretto nel ragionamento giudiziale. Mi spiego meglio.

Ho definito "la nozione di 'equilibrio ristretto' come un modello che offre una particolare concezione di una teoria (o di una dottrina) dell'interpretazione fondata sul metodo sistematico"<sup>20</sup>. In secondo luogo, ho definito una teoria (o una dottrina) fondata sul metodo sistematico come una teoria (o una dottrina) secondo la quale "... i giudici giustificano (o devono giustificare) la norma che costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale sulla base dell'argomento della conformità ai principi del diritto, cioè secondo la quale i giudici adottano (o devono adottare), quale premessa maggiore del sillogismo giudiziale, una norma che sia coerente con i principi del diritto, sia che tale norma sia il risultato di un'attività interpretativa in senso stretto sia che sia il risultato di un'attività integrativa".

---

<sup>20</sup> Il concetto di equilibrio riflessivo ristretto si confà perfettamente a tale modello perché esso consente al giudice di non giustificare alcune premesse normative del suo ragionamento, ad esempio che 'Una disposizione emanata dal parlamento conformemente alle norme costituzionali sulla produzione delle leggi, e già giudicata costituzionalmente legittima dal giudice delle leggi, è valida e deve essere applicata'. Tali premesse restano implicite nella sua argomentazione o, se rese esplicite, non vengono ulteriormente giustificate in quanto sono considerate ragionevoli e assunte come certe.

In terzo luogo ho individuato “*due sensi* in cui è possibile usare la nozione di ‘equilibrio riflessivo ristretto’. In un *primo senso*, possiamo dire che due o più principi ‘prima facie’ confliggenti tra loro<sup>21</sup>, oppure due o più principi confliggenti tra loro e un insieme di regole (sussumibili all’interno di entrambi i principi<sup>22</sup>), sono mutuamente bilanciati o aggiustati in equilibrio riflessivo ristretto quando un soggetto individua l’insieme delle gerarchie assiologiche che determinano la prevalenza di un principio sull’altro in relazione a *tutti* i casi di antinomie tra i principi individuati (s’intende tutti i casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili) e quando l’argomentazione che giustifica le circostanze in presenza delle quali un principio prevale sull’altro sia parte di un discorso intersoggettivo razionale, seppure condotto in condizioni limitate.

In un *secondo senso*, ho sostenuto che un insieme di regole ed un principio (o un insieme di principi) sono mutuamente aggiustati in equilibrio riflessivo ristretto quando un soggetto ricostruisce l’insieme di regole individuate come istanza e realizzazione del principio (o dei principi) e individua, analogicamente, altre regole, cioè altri casi generici analoghi, che rientrano nell’ambito estensionale del principio (o dei principi), di modo che il contenuto delle regole viene precisato, modificato attraverso il principio (o i principi) e il contenuto del principio (o dei principi) viene determinato, modificato attraverso le regole e le sue proiezioni analogiche fino a quando si raggiunge un risultato ben preciso: il soggetto individua una soluzione normativa per tutti i casi (s’intende tutti i casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili) che fanno parte dell’ambito di applicazione di quel principio (o di quei principi). Anche qui perché possa parlarsi di ‘equilibrio ristretto’ è necessario che l’argomentazione che giustifica il mutuo aggiustamento faccia parte di un discorso intersoggettivo razionale condotto in condizioni limitate. In entrambe le ipotesi l’equilibrio ristretto crea come un sotto-sistema di un sistema morale (o giuridico) più ampio che, tuttavia, non viene esplicitato in presenza di condizioni temporali limitate.

E dunque, una teoria (o una dottrina) dell’interpretazione fondata sul metodo sistematico e orientata al raggiungimento dell’equilibrio ristretto implica che la giustificazione esterna della norma posta come premessa maggiore del sillogismo giudiziale inizi con l’individuazione di un insieme di regole giuridiche valide applicabili, prima facie o analogicamente, al caso concreto da decidere, e continui

---

<sup>21</sup> Per principi ‘prima facie’ confliggenti tra loro intendo due principi tra i quali sussiste *non* un’antinomia totale-totale, ma un’antinomia totale-parziale o parziale-parziale. Si ha un’antinomia totale-parziale quando l’insieme dei casi disciplinati da una delle norme rappresenta un sottoinsieme della classe di casi disciplinati dall’altra norma. Si ha un’antinomia parziale-parziale quando “ognuna delle due norme ha un campo di applicazione in cui viene in conflitto con l’altra, ma possiede anche un’ulteriore campo di applicazione in cui non sorge conflitto”, così, ad esempio, tra il principio che tutela la libertà di espressione e il principio che tutela il diritto all’onore. Vedi A. Ross, *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino, 1965, trad. it. di G. Gavazzi (*On Law and Justice*, Steven & Sons Ltd, London, 1958), pag. 122-123 (da cui proviene la citazione) e N. Bobbio, *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1993, pagg. 213-217.

<sup>22</sup> Se le ‘regole’ sono sussumibili all’interno di entrambi i principi ciò vuol dire che rappresentano dei casi (generici) di antinomie tra di essi, cioè fanno parte del campo di applicazione in cui sorge conflitto tra i due principi.

con la ricostruzione dei principi del diritto (ad esempio i principi costituzionali o i principi, espliciti o impliciti, che rappresentano la ratio soggiacente a tali regole) applicabili al caso da decidere, di modo che, in un processo di mutuo aggiustamento, il contenuto delle regole giuridiche individuate sia precisato, modificato o integrato sulla base dei principi del diritto, non importa se espliciti o impliciti, applicabili, ed il contenuto dei principi sia, a sua volta, precisato sulla base delle regole medesime. Processo di ricostruzione dei principi del diritto applicabili che spesso lascia emergere differenti principi in conflitto tra loro...

...Qualora emergano differenti principi del diritto 'prima facie' confliggenti tra loro il raggiungimento di un equilibrio ristretto prevederebbe, nel *primo senso* da me considerato, che tale processo di mutuo aggiustamento culmini in un *bilanciamento categoriale*, tra i differenti principi del diritto individuati, cioè un bilanciamento che stabilisca l'insieme delle gerarchie assiologiche che determinano la prevalenza di un principio sull'altro per *tutti* i casi di antinomie tra i principi in competizione (s'intende tutti casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciute o ragionevolmente conoscibili), di modo che l'insieme delle regole giuridiche e i principi del diritto rilevanti in relazione al caso concreto da decidere (principi che, nella quasi totalità dei casi, rappresentano una possibile giustificazione di quelle regole o di altre regole appartenenti al medesimo settore normativo) siano perfettamente aggiustati fino a raggiungere una forma di equilibrio ristretto. Equilibrio riflessivo che viene raggiunto se, e solo se, il bilanciamento o il mutuo aggiustamento risulta 'razionalmente giustificato' o 'oggettivamente fondato', cioè se è parte di un discorso intersoggettivo razionale.

Il raggiungimento di un equilibrio ristretto prevederebbe, invece, nel *secondo senso* da me considerato, che tale processo di mutuo aggiustamento raggiunga un risultato ben preciso: l'individuazione di una soluzione normativa per *tutti* i casi (s'intende tutti i casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili) che fanno parte dell'ambito di applicazione dei principi del diritto individuati, di modo che l'insieme delle regole giuridiche e i principi del diritto rilevanti in relazione al caso concreto da decidere (principi che, nella quasi totalità dei casi, rappresentano una possibile giustificazione di quelle regole o di altre regole appartenenti al medesimo settore normativo) siano perfettamente aggiustati fino a raggiungere una forma di equilibrio ristretto. Equilibrio riflessivo che viene raggiunto se, e solo se, il mutuo aggiustamento risulta 'razionalmente giustificato' o 'oggettivamente fondato', cioè se è parte di un discorso intersoggettivo razionale"<sup>23</sup>.

Fin ho sintetizzato la definizione da elaborata di una concezione della giustificazione giudiziale orientata al raggiungimento di un equilibrio ristretto. Ora, quanto voglio sostenere è che la distinzione tra 'principi metodologici' e 'principi dell'interpretazione' *à la* Diciotti, *rectius* l'esatta riformulazione dei confini tra le due nozioni, è un tema che, sebbene importante e interessante in generale, non rileva direttamente ai fini della definizione del ruolo dell'equilibrio riflessivo ristretto nel ragionamento giudiziale. Stante la mia definizione di equilibrio riflessivo ristretto, ciò che rileva è, soprattutto, la relazione concettuale tra le nozioni di

---

<sup>23</sup> Vedi soprattutto le conclusioni e il § 1 del Cap. II della Seconda Parte della tesi di dottorato citata.

equilibrio riflessivo ristretto, (principio metodologico fondato sul) metodo sistematico, inteso come uso dell'argomento della conformità ai principi del diritto, e bilanciamento categoriale.

Ora che tale teoria (o dottrina) dell'interpretazione faccia parte (o meno) dei metodi interpretativi considerati accettabili o sensati all'interno di questa o quella (singola) comunità giuridica, o che sia (oppure no) una strategia interpretativa oggetto di una consuetudine, è o cosa del tutto *contingente*, e costituirebbe meglio l'oggetto di un'indagine empirica, oppure cosa assolutamente *necessaria*. In entrambi i casi, tali precisazioni non servono al fine di realizzare lo scopo principe della mia ricerca, valutare se la nozione così elaborata sia un modello adeguato, sia dal punto di vista descrittivo che dal punto di vista prescrittivo, dell'argomentazione giudiziale<sup>24</sup>.

Dopo aver analizzato e approfondito la distinzione tra principi dell'interpretazione e principi metodologici dell'interpretazione, Velluzzi solleva un interrogativo che coinvolge sempre l'equilibrio riflessivo ristretto: “si può, ad esempio, ipotizzare l'uso del modello dell'equilibrio riflessivo (*narrow*) anche per ciò che concerne i principi metodologici? In altre parole, i principi metodologici possono essere essi stessi oggetto del processo di mutuo aggiustamento?”.

Da notare, per inciso, che tale domanda ha poco a che vedere con l'obiezione precedente. In altri termini, Velluzzi non sta spiegando per quali ragioni la nozio-

---

<sup>24</sup> Il problema, come sottolineato dallo stesso Velluzzi, è che tale distinzione può essere interpretata in modi differenti. Cosa vuol dire che vi sono argomenti interpretativi considerati *accettabili* e altri considerati completamente *inaccettabili* da una comunità giuridica? Due le possibili interpretazioni, di cui lo stesso Diciotti è perfettamente consapevole. “I principi dell'interpretazione dipendono o sembrano dipendere in misura diversa dalla specifica cultura della comunità giuridica in cui sono vigenti: mentre *alcuni* sono chiaramente radicati in una determinata concezione del diritto e della legge, per *altri* appare difficile immaginare una comunità in cui, essendovi, una legge scritta, non valgano”. L'idea di Diciotti è assolutamente condivisibile. Nel secondo caso, i principi dell'interpretazione ci indicano i confini oltre i quali non si può più parlare di *interpretazione* (del diritto) né di argomenti *interpretativi*, e a fortiori neppure di un principio metodologico dell'*interpretazione*. Detto in altri termini, anche se intendiamo il termine 'interpretazione' in senso (molto) lato, comprendendo al suo interno attività dirette a colmare le lacune o a utilizzare l'argomento dissociativo, c'è un confine oltre il quale un soggetto non fa più 'interpretazione, in senso lato, del diritto', ma sta 'creando un diritto' radicalmente 'nuovo' rispetto all'oggetto normativo da interpretare. Dunque, se inteso in questo secondo senso, qualsiasi 'principio metodologico dell'interpretazione' è, per definizione, necessariamente anche un 'principio dell'interpretazione'. E tuttavia, la nozione di 'principio dell'interpretazione' può essere intesa anche in un altro senso, il primo (tipo) identificato da Diciotti. Il confine tra ciò che costituisce 'interpretazione, in senso lato, del diritto' e ciò che non lo è, non coincide *necessariamente* con la differenza tra argomenti interpretativi considerati 'accettabili' e argomenti interpretativi considerati 'inaccettabili'. In una certa comunità è possibile che, ad esempio, l'argomento storico, cioè l'argomento che fa riferimento alla volontà del legislatore storico, sia considerato totalmente inaccettabile, nel senso di inutilizzabile nella giustificazione giudiziale. Ciò non vuol dire che, in astratto, l'uso di quest'argomento non possa considerarsi parte di ciò che intendiamo con 'interpretazione, in senso lato, del diritto'. Al contrario, in nessun caso un principio metodologico potrebbe considerarsi una strategia *interpretativa (del diritto)*, se non includesse, in qualche senso, l'argomento del significato letterale. In tal senso, ripeto, quanto voglio sostenere non è che la dicotomia principi dell'interpretazione/principi metodologici non sia rilevante in generale, quanto piuttosto che essa non serva al fine di realizzare lo scopo principe della mia ricerca, valutare se la nozione di equilibrio riflessivo così elaborata sia un modello adeguato, sia dal punto di vista descrittivo che dal punto di vista prescrittivo, dell'argomentazione giudiziale. Vedi E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, cit., pag. 296 (corsivo mio).

ne di equilibrio ristretto sarebbe confusa o perché esso, “come metodo giustificativo fondato sull’interpretazione sistematica, non...(sia)...studiato nelle sue singole componenti in maniera lineare”. Ciò che Velluzzi (si) sta domandando è tutt’altro: assunto che Maniaci propone una definizione esplicativa del metodo dell’equilibrio riflessivo che lo lega indissolubilmente al metodo sistematico dell’interpretazione, è possibile che la nozione di equilibrio ristretto, oltre al rapporto tra regole e principi all’interno di un sistema giuridico, si applichi *anche* al rapporto tra principi metodologici e principi dell’interpretazione? Con ciò Velluzzi individuerebbe una possibile *lacuna* nella trattazione ovvero proporrebbe un ampliamento estensionale della mia definizione di ‘equilibrio riflessivo ristretto’.

Il quesito è intrigante e idoneo a suscitare un reale interesse. Sebbene, nel corso di questa replica, non possa dilungarmi nell’analisi approfondita delle problematiche sottiacenti, posso dire che tale proposta ridefinitoria sembra presentare, *prima facie*, alcuni svantaggi. L’estensione della nozione di equilibrio riflessivo ristretto al rapporto tra principi metodologici e principi dell’interpretazione, sebbene teoricamente possibile, non avrebbe, da un lato, l’effetto sperato da Velluzzi, cioè non salverebbe l’equilibrio riflessivo ristretto dal destino infelice cui l’ho condannato. In secondo luogo, rischierebbe di allargare in modo incontrollabile i confini di una nozione che, come lo stesso Velluzzi rileva, ha già un suo grado di indeterminatezza.

Se elaborassimo una definizione di equilibrio riflessivo ristretto, simmetrica a quella da me fornita, avente ad oggetto il rapporto tra principi metodologici e principi dell’interpretazione, dovremmo definire l’equilibrio riflessivo ristretto (anche) come una teoria (o una dottrina) dell’interpretazione secondo la quale il giudice – tra le altre cose – individua (o deve individuare), in ciascuna argomentazione giudiziale, un’unica gerarchia assiologica tra i vari argomenti dell’interpretazione considerati accettabili dalla comunità giuridica, oltre a giustificare razionalmente tale gerarchia individuata. In altri termini, il raggiungimento di un equilibrio ristretto prevederebbe un processo di mutuo aggiustamento culminante con l’elaborazione di un *bilanciamento categoriale* tra i differenti principi metodologici individuati – all’interno dei confini stabiliti dai principi dell’interpretazione – che sia razionalmente giustificato.

Due i difetti di tale estensione concettuale. Da un lato, la giustificazione razionale dell’adozione di un *bilanciamento categoriale* tra i differenti principi metodologici individuati implicherebbe, in alcuni casi, il rinvio ad una concezione del diritto sottiacente. In altri termini, ciò renderebbe i confini tra l’equilibrio ristretto così definito e l’equilibrio ampliato ancora meno chiari e netti rispetto alla mia definizione. In secondo luogo, non credo che l’equilibrio riflessivo ristretto, in tal modo ricostruito, sarebbe un modello descrittivo e/o prescrittivo adeguato di ogni singola giustificazione (della premessa maggiore del sillogismo) giudiziale. Se ciò fosse vero, sarebbe come sostenere che le argomentazioni effettivamente avanzate dai giudici contengono l’indicazione chiara e precisa di un principio metodologico, valido per tutti i casi futuri, che pone un ordine di priorità fra tutti gli argomenti dell’interpretazione. Ovvero che i giudici *dovrebbero* in ogni singola argomentazione esplicitare e giustificare l’adozione di un tale principio metodologico. Sulla base delle ragioni da me offerte nelle ‘conclusioni’ della dissertazione di dottorato e nel saggio *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nell’argomentazione giudiziale* – pubblicato in questo fascicolo – ragioni supportate da autorevoli studio-

si, ad esempio da Diciotti, non credo che né l'una né l'altra idea siano da condividere.

#### 4. Conclusioni

Nel corso di questa replica ho cercato di mostrare due cose. La prima è che la mia tesi di dottorato non contiene divagazioni superflue, lacune o difetti concettuali. E che, se questi vi sono, non si tratta di divagazioni o difetti, in nessun caso, 'strutturali' o fondamentali. Cioè difetti o divagazioni che 'compromettono' la coerenza e la fecondità dell'iter argomentativo offerto.

C'è un aspetto, tuttavia, dell'argomentazione da me avanzata che Velluzzi ha acutamente individuato e qualificato come 'paradossale'. Sembra, infatti, che alla fine di una lunga gestazione la montagna abbia partorito un topolino. L'equilibrio riflessivo, sia nella sua versione ampliata che ristretta, viene giudicato, in ultima analisi, un modello sia esplicativo che normativo delle argomentazioni offerte dai giudici quale giustificazione (esterna) della premessa maggiore del sillogismo giudiziale *inadeguato*. Né il fatto che l'equilibrio riflessivo (soprattutto ampliato) possa svolgere una funzione (importante ma) residuale, sulla quale non mi soffermerò in questa sede, sposta i termini della questione<sup>25</sup>. Come sottolinea efficacemente Velluzzi: "Il paradosso risiede nel fatto che è Maniaci a costruire la definizione giuridica di equilibrio riflessivo ed è lui stesso a decretare l'inefficacia dello strumento concepito".

Tale conclusione, per quanto paradossale, è l'unica che mi sento di sottoscrivere. Anzi, l'unica che ho *buone* ragioni per accettare. In tal senso posso confessare, come spesso accade a coloro che intraprendono un viaggio, che la meta cui sono giunto è differente dalle aspettative iniziali. Il tema dell'equilibrio riflessivo si è trasformato a poco a poco nella *pars* (destruens) di una tesi sul ruolo della razionalità nell'argomentazione giudiziale, di cui la trattazione relativa all'equilibrio riflessivo è parte integrante e la cui *pars* costruens non è ancora pienamente sviluppata, sebbene sia già chiaramente enunciata e approfondita in diversi punti della tesi e (abbozzata) nelle conclusioni. E tuttavia, qui finisce ciò che condivido delle argomentazioni velluzziane. Velluzzi, infatti, ha collegato, o cercato di collegare, tale esito paradossale all'esistenza di presunti difetti concettuali, e/o lacune rilevanti, che avrebbero reso la nozione di equilibrio riflessivo indeterminata e poco rigorosa, e, dunque, incerto e infelice il ruolo svolto dall'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale. Nulla di più sbagliato. Vediamo perché.

Il nocciolo della questione è che la definizione (esplicativa) di equilibrio riflessivo da me offerta ha due caratteristiche. Da un lato, cosa riconosciuta dallo stesso Velluzzi, è più rigorosa e chiara di quella elaborata, per citarne uno, da Rawls<sup>26</sup>. D'altro lato, la nozione di equilibrio riflessivo mantiene un certo grado di indeterminatezza, secondo Velluzzi, evidentemente, pernicioso ed eliminabile. Ora, mentre è vero che la nozione ha un certo grado di indeterminatezza, è infondato che questo sia dannoso o, peggio, eliminabile. Ciò che Velluzzi sembra non aver compreso, e

<sup>25</sup> Vedi l'ultimo paragrafo di G. Maniaci, *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nell'argomentazione giudiziale*, pubblicato in questo fascicolo.

<sup>26</sup> Vedi G. Maniaci, *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nell'argomentazione giudiziale*, cit., § 5, soprattutto nota 40.

forse non condivide, è che tale indeterminatezza è strutturale, dunque non solo ineliminabile ma parte integrante della definizione sia di equilibrio riflessivo ampliato che di equilibrio ristretto.

Ciò in quanto la nozione di equilibrio riflessivo è strutturalmente collegata a quella di razionalità (nelle due versioni, quella ideale e quella limitata) e quest'ultima, come spiego sia nella tesi di dottorato che nel saggio<sup>27</sup>, non può (e, dunque, non deve), oltre un certo limite, essere *precisata*, almeno indipendentemente dall'individuazione di un contesto discorsivo e di un insieme di variabili (l'insieme di assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, l'insieme di risorse temporali ed economiche disponibili, un set di valori di fondo condiviso dalla comunità medesima, ecc...). In tal senso, l'insieme delle condizioni in presenza delle quali si ha un'argomentazione razionale (e dunque un 'equilibrio ristretto') non è, e non può essere, in astratto e totalmente determinato, ma è sempre, in presenza di certe variabili contingenti, determinabile.

In secondo luogo, il fatto che la nozione abbia un certo grado indeterminatezza non incide sul ruolo che l'equilibrio svolge o dovrebbe svolgere come modello esplicativo e normativo del ragionamento giudiziale. Paradossalmente è vero il contrario. Se alla fine la nozione di equilibrio riflessivo viene da me giudicata per lo più inidonea (salvo alcune funzioni residuali) a fungere da modello descrittivo o normativo dell'argomentazione giudiziale, non dipende dal fatto che essa è poco determinata, ma dal fatto che lo è fin *troppo*. Ciò vale soprattutto per la definizione di equilibrio ristretto. Mi spiego meglio. Abbiamo visto nel paragrafo precedente quale sia la definizione da me accolta di equilibrio riflessivo ristretto, nonché il suo ruolo nel ragionamento giudiziale, definizione, dunque, che non ripeterò nuovamente. Poiché non posso, né è rilevante, discutere in questa sede tutti gli elementi di tale definizione, mi limiterò all'analisi di un solo aspetto, che considero rilevante ai fini del nostro discorso.

La nozione generale di 'equilibrio riflessivo' (sia ampliato che ristretto), la nozione, cioè, più frequentemente utilizzata in letteratura epistemologica e (meta)etica, ha due caratteristiche: è piuttosto vaga ed ha la medesima ambiguità strutturale delle nozioni di 'interpretazione' o di 'scienza'. Si parla di equilibrio riflessivo sia per riferirsi ad un *processo*, di mutuo aggiustamento tra intuizioni particolari e principi generali, sia per riferirsi al *risultato* di quel processo<sup>28</sup>. Ora, l'adozione di una nozione che abbia tale vaghezza e ambiguità produrrebbe due risultati. Il primo – che è la ragione del suo crescente utilizzo – è la sua incredibile duttilità ed elasticità, nella misura in cui di qualunque deliberazione pratica (e/o morale) che trovi fondamento in qualche analogia minimamente argomentata si potrebbe dire che rappresenta una forma di equilibrio riflessivo.

Il secondo risultato, molto più rilevante del precedente, sarebbe la condanna di tale nozione ad una (pressoché) totale inutilità, perché se di (quasi) ogni argomentazione morale si può dire che sia una forma di 'equilibrio riflessivo' non si com-

---

<sup>27</sup> Vedi G. Maniaci, *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nell'argomentazione giudiziale*, cit., § 2 e 3.

<sup>28</sup> Già Tarello sosteneva, lucidamente, che la locuzione 'interpretazione del diritto' designasse sia un insieme di attività, sia il risultato di quelle attività. Vedi G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, pag. 24 e ssgg.

prende a cosa tale nozione (o il modo in cui è definita) possa servire, cioè quale progresso rappresenti negli studi di (meta)etica.

Ciò che vale, in generale, per il campo della (meta)etica vale anche per il ragionamento giudiziale. Se avessi definito l'equilibrio ristretto come un processo (argomentativo) in base al quale il significato delle regole giuridiche (valide) viene precisato o integrato sulla base dei principi del diritto applicabili, cioè come un processo di mutuo aggiustamento tra regole e principi al fine di risolvere un determinato caso, allora avrei decretato *il trionfo* del ruolo dell'equilibrio riflessivo. Perché ogni qual volta il giudice avesse applicato una 'dottrina dell'interpretazione fondata sul metodo sistematico' – nel senso ristretto da me inteso nella tesi di dottorato – allora vi sarebbe stato 'equilibrio riflessivo'. Ogni qual volta il giudice avesse precisato o ristretto il significato di una disposizione normativa conformemente a qualche principio del diritto applicabile, allora tale argomentazione sarebbe stata una 'forma di equilibrio riflessivo'.

Tale definizione sarebbe stata insoddisfacente dall'unico punto di vista che secondo me è importante. *Entia non sunt multiplicanda sine necessitate*. Non vedo alcuna ragione per appesantire il linguaggio dei giuristi e dei giudici con una nozione che viene a coincidere con il processo (argomentativo) tipico dell'uso dell'argomento della conformità ai principi del diritto o con il risultato di quel processo. Ragion per cui ho ritenuto opportuno vincolare la nozione di equilibrio ristretto al raggiungimento di un determinato *risultato*. Perché l'unico modo per fornire al metodo dell'equilibrio riflessivo ristretto un'identità forte, che lo caratterizzi e lo renda riconoscibile, è ancorare la definizione al *risultato*, oltre che al processo di giustificazione.

A riprova di ciò ho definito l'equilibrio ristretto in modo che il processo di mutuo aggiustamento culmini o (nel *primo senso* da me individuato) con l'elaborazione di un *bilanciamento categoriale* tra i differenti principi del diritto individuati, cioè un bilanciamento che individui l'insieme delle gerarchie assiologiche che determinano la prevalenza di un principio sull'altro per *tutti* i casi di antinomie tra due principi in competizione (s'intende tutti i casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili) oppure (nel *secondo senso* da me elaborato) con l'individuazione di una soluzione normativa per *tutti* i casi (s'intende tutti i casi che...siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili) che fanno parte dell'ambito di applicazione dei principi del diritto individuati.

In tal modo rimane l'originaria ambiguità strutturale, ma le nozioni sono molto più precise. Nell'ambito del ragionamento giudiziale un *processo* (argomentativo) di mutuo aggiustamento tra regole e principi del diritto rappresenta una forma di equilibrio riflessivo se raggiunge un determinato risultato, cioè la risoluzione, razionalmente giustificata, di tutte le antinomie tra (o di tutti i casi che fanno parte dell'ambito di applicazione de) i principi del diritto che vengono in considerazione. Ed equilibrio riflessivo è anche *il risultato* di questo processo, se razionalmente giustificato. In questo modo si può utilizzare il termine 'equilibrio riflessivo' in modo relativamente originale per sostenere, ad esempio, che, all'interno di una o più argomentazioni giudiziali, (un insieme di regole e di principi oppure) due principi del diritto confliggenti tra loro hanno raggiunto una forma di equilibrio riflessivo. O

ancora che si deve, o non si deve, in un certo caso, bilanciare o aggiustare due principi del diritto in (o fino al raggiungimento di un) equilibrio riflessivo.

In conclusione, è la relativa precisione, o precisazione in chiave esplicativa, che ha reso, dunque, la nozione di equilibrio riflessivo (ristretto) inadeguata quale modello esplicativo o normativo delle argomentazioni giudiziali – *rectius* delle giustificazioni esterne della premessa maggiore del sillogismo giudiziario – in quanto è piuttosto difficile che i giudici, in una singola motivazione giudiziaria, aggiustino o bilancino, al fine di risolvere un caso concreto, (un insieme di regole e di principi oppure) due principi del diritto confliggenti fino al raggiungimento di un equilibrio riflessivo. Né è opportuno, secondo me, pretendere che lo facciano.

In ultima analisi, Velluzzi potrebbe obiettare quanto segue. Anche ammesso, come io sostengo, che l'iter argomentativo da me offerto non contenga difetti o lacune tali da compromettere o indebolire in modo rilevante la nozione di equilibrio riflessivo e il suo ruolo nel ragionamento giudiziale. Anzi, anche ammesso che il ruolo debole alla fine assegnato a tale modello di giustificazione dipenda da un eccesso di zelo e di (relativa) precisione anziché dall'eccessiva indeterminatezza della nozione, non c'è (*rectius* non c'era) nella tesi di dottorato una spiegazione esauriente delle ragioni che hanno portato Maniaci ad elaborare una definizione siffatta di equilibrio riflessivo<sup>29</sup>.

Se Velluzzi avesse avanzato tale obiezione avrebbe, almeno 'prima facie', colto nel segno. In quanto se qualcosa manca(va) nella tesi è proprio una spiegazione esauriente, come quella offerta poc'anzi, delle ragioni teoriche che mi hanno spinto ad offrire una determinata definizione esplicativa della nozione di equilibrio riflessivo. E tuttavia, anche tale obiezione non sarebbe stata del tutto fondata. In quanto ciò che Velluzzi non avrebbe (ancora) trovato nella tesi, questi lo avrebbe trovato (a proposito dell'equilibrio ampliato) nel saggio introduttivo da me presentato e che in questo numero si pubblica<sup>30</sup>. Saggio nel quale egli rileva, direi *inspiegabilmente*, i medesimi difetti concettuali dell'iter argomentativo condotto nella tesi di dottorato.

---

<sup>29</sup> *Non c'era*, nella tesi di dottorato originaria, una spiegazione esauriente delle ragioni che mi hanno portato ad elaborare una definizione siffatta di equilibrio riflessivo (ristretto), nel senso che tale spiegazione è stata aggiunta successivamente, in seguito alle obiezioni e critiche avanzate durante il seminario in cui la dissertazione di dottorato è stata oggetto di discussione. Mentre tale spiegazione c'è, invece, nella versione della tesi pubblicata in questo fascicolo.

<sup>30</sup> Vedi G. Maniaci, *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nell'argomentazione giudiziale*, cit.